



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*nell'adunanza del 14 dicembre 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Pastrengo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

#### FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Pastrengo, ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative

deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato con le motivazioni che seguono.

## DIRITTO

La legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura c.d. *“collaborativa”*, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente *“collaborativa”*, con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti

destinatari, poiché - nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell'equilibrio di bilancio - il legislatore nazionale ha introdotto, nell'ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243), che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148-bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato decreto legge n. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l'evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell'interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l'intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell'ente locale è anch'esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l'Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti, tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005, è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal decreto legislativo n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione e, in particolare, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta si segnalano, tra gli altri, i seguenti profili di criticità:

### **1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017**

Il Comune di Pastrengo ha approvato il rendiconto 2017 in data 11 maggio 2018, oltre il termine stabilito dall'art. 227, comma 2, del TUEL il quale prevede che il rendiconto della gestione debba essere deliberato dall'Organo Consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'Ente, pertanto, è stato invitato a chiarire se siano state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del decreto legge n. 113/2016 e s.m.i., nonché se siano stati rispettati i divieti e le prescrizioni, previste nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di cui sopra. L'Ente, in proposito, ha dichiarato quanto segue: *“L'Ente ha rispettato i divieti e le prescrizioni previste per il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto e più precisamente:*

*1. il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo (art. 9, comma 1-quinquies, decreto legge n. 113/2016, convertito nella legge 160/2016);*

*2. l'assoggettamento in via provvisoria ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti (100%), acquedotto (almeno 80%) e dei servizi a domanda individuale (almeno del 36%) (art. 243, comma 6, TUEL, come modificato dall'art.48, comma 1, del decreto legge 124/2019, convertito nella Legge 157/2019);*

*3. il divieto di applicare le quote del risultato di amministrazione accantonato, vincolato e destinato da parte degli enti che si trovano in disavanzo di amministrazione (art.1, comma 897, della legge145/2018)”.*

### **2. Gestione dei residui - capacità di riscossione**

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2018 è pari ad € 1.417.867,63, sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente (€ 1.410.035,66). La loro composizione è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 567.786,75 (40,05% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 850.080,88 (59,95% del totale).

Nell'esercizio 2018 si rileva un non soddisfacente tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi, pari al 39,05%.

Per quanto concerne l'accantonamento a consuntivo 2018 del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si registra un'incidenza di tale fondo sul totale dei residui attivi pari al 52,54%. In particolare, il rapporto tra l'ammontare del FCDE e le entrate correnti (titoli I e III) è il seguente:

<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</b>	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Rendiconto 2018</b>
Accantonamento a FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12	709.000,00	744.927,44
Totale residui attivi del titolo I	774.878,23	573.337,27
Totale residui attivi del titolo III	39.171,89	48.769,36
<b>Rapporto tra FCDE e residui attivi titoli I e III</b>	<b>87,10%</b>	<b>119,74%</b>

Si evidenzia che bassi tassi di riscossione determinano la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio di mancato incasso.

Inoltre, in merito ai residui aventi elevato grado di anzianità, dal prospetto riportato nella relazione sul rendiconto 2018 dell'Organo di revisione emergono residui attivi relativi al titolo IV pari ad € 490.000,00 risalenti agli esercizi precedenti il 2013. Al riguardo l'Organo di revisione informa che: *"L'ente ha ritenuto di accantonare un ulteriore accantonamento, pari al 100% del residuo attivo formatosi nell'anno 2011, relativamente all'importo del capitolo 600 "alienazioni beni immobili" per l'importo di euro 490.000,00. Trattasi di un credito relativo alla cessione di un terreno in Località Tione per il quale è in corso un contenzioso con la ditta acquirente"*.

In merito alle tematiche sopra esposte l'Amministrazione comunale ha relazionato come segue: *"Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo si riporta preliminarmente la seguente tabella:*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Residui al 31/12</i>	1.133.525,43	1.410.035,66	1.417.867,63	820.606,39	903.161,01
<i>Riscossioni conto residui</i>	377.361,52	342.899,63	544.674,54	1.032.690,98	396.198,40
<i>Percentuale di riscossione su residui anno precedente</i>		30,25	38,63	72,83	48,28

*I residui attivi finali per l'anno 2018 riguardano in gran parte contributi agli investimenti, in particolare:*

- € 90.000,00 contributo regionale per realizzazione marciapiede PASTRENGO PIOVEZZANO;
- € 97.362,00 contributo regionale AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA;
- € 490.000,00 entrate da alienazione beni immobili;

*per un totale di € 677.362,00 che sono stati riscossi nel 2019, come rappresentato nel prospetto sopra riportato, dal quale si evince una percentuale di incasso dei residui del 72,83%.*

*Negli anni 2017 e 2018 il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi è rimasto pressoché costante per i seguenti motivi:*

*- La dotazione organica, così come prevista dalla nuova normativa, intesa come spesa potenziale massima consentita imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e ss., della Legge n. 296/2006 e s.m.i., pari a € 525.530,026, risultante dalla fotografia del personale presente in servizio alla data di redazione del fabbisogno del personale che, per l'anno 2018 è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 62 in data 23.07.2018 e successiva modifica, deliberazione n. 99 in data 14.11.2018, non prevedeva una figura professionale fissa al settore tributi;*

*- Per il servizio di front office ed accertamenti dei tributi il Comune, per gli anni 2017 2018 e 2019, si è avvalso del servizio fornito da una ditta esterna che svolgeva la prestazione presso il Comune per una giornata alla settimana;*

*- Dal 2020 in poi il Comune ha affidato il servizio di supporto specializzato in materia di tributi comunali per 24 mesi ad una nuova ditta specializzata nel settore mediante procedura negoziata tramite MEPA sempre per una giornata alla settimana.*

*Per i motivi sopra illustrati, fino al 2019 ci sono state difficoltà operative, ed alcuni ritardi, nella riscossione sia dei ruoli ordinari che degli avvisi di accertamento; inoltre, l'invio da parte dell'Ente degli avvisi bonari per quanto riguarda la TARI, previsti dal regolamento comunale, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, non ha sortito un esito favorevole.*

*La situazione dal 2020 è notevolmente migliorata, come rappresentato dal prospetto di analisi dei residui riportato nella Relazione del Responsabile del Servizio, per effetto degli avvisi di accertamento emessi nell'ultimo trimestre 2020 in materia TARI per gli anni 2015 e 2016, i quali hanno fatto rilevare, solo nel primo trimestre dell'anno 2021, un incasso di € 13.904,85.*

*Si rileva inoltre che l'Ente ha accantonato un fondo crediti di dubbia esigibilità alla data del 31/12/2020 pari ad € 364.236,98 che permetterà di eliminare gli eventuali crediti che potranno diventare inesigibili”.*

La Sezione, nel prendere atto del miglioramento della riscossione avvenuta nell'esercizio 2019 e dell'accantonamento effettuato a favore del FCDE, raccomanda un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in bilancio ed invita l'Ente a proseguire nel miglioramento delle attività di riscossione.

### **3. Attività di recupero dell'evasione tributaria**

Nell'esercizio 2017 la voce relativa alle “Entrate per recupero evasione IMU” registra incassi pari ad € 8.561,80 a fronte di accertamenti pari ad € 85.830,30 (riscossione pari al 9,98%). Le difficoltà di riscossione di tale posta permangono anche nell'esercizio 2018, il quale registra incassi pari ad € 41.101,14 a fronte di accertamenti pari ad € 115.362,01 (riscossione pari al 35,63%). Sempre nell'esercizio 2018 anche la voce “Entrate per

recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI” denota difficoltà di riscossione (riscossione pari al 12,30% con incassi pari ad € 34.737,27 a fronte di accertamenti pari ad € 282.354,48. Infine, la voce “Sanzioni amministrative codice della strada” registra al 31.12.2017 accertamenti pari ad € 2.231,15 e riscossioni pari ad € 727,35 e al 31.12.2018 accertamenti pari ad € 2.089,32 e riscossioni pari ad € 903,26.

Per quanto concerne, invece, la movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione si osserva quanto segue:

- esercizio 2017: TASI residui attivi al 01.01.2017 pari ad € 15.124,40 e residui riscossi nel 2017 pari ad € 2.643,00 (17,48% di riscossione); TARI: residui attivi al 01.01.2017 pari ad € 169.939,62 e residui riscossi nel 2017 pari ad € 32.546,72 (19,15% di riscossione); Sanzioni amministrative codice della strada residui attivi al 01.01.2017 pari ad € 7.323,00 e residui riscossi nel 2017 pari a zero.

- esercizio 2018: IMU residui attivi al 01.01.2018 pari ad € 77.268,50 e residui riscossi nel 2018 pari ad € 5.751,33 (7,44% di riscossione); TARSU/TIA/TARES/TARI residui attivi al 01.01.2018 pari ad € 211.735,66 e residui riscossi nel 2018 pari ad € 34.737,27 (16,41% di riscossione); Sanzioni amministrative codice della strada: residui attivi al 01.01.2018 pari ad € 8.826,80 e residui riscossi nel 2018 pari ad € 2.428,20.

Alla luce di quanto sopra è stato chiesto di illustrare, con una dettagliata relazione a cura del Responsabile del servizio controfirmata dal Segretario comunale, le azioni intraprese dall’Ente per migliorare l’efficienza dell’attività di recupero dell’evasione tributaria: *“Le difficoltà nell’accertamento e riscossione dei tributi comunali dell’Amministrazione comunale, in particolare per IMU-TASI e TARI, degli anni 2017 e 2018 sono dovute principalmente alla mancanza di dipendenti di ruolo presso l’Ufficio Tributi che da circa un decennio non ha risorse umane assegnate. I due dipendenti che si occupavano di tributi e commercio sono cessati dal servizio rispettivamente il 20.09.2010 ed il 28.02.2011 e non sono mai stati sostituiti anche per il blocco delle assunzioni perpetratosi fino all’anno 2018. In assenza dei dipendenti assegnati all’Ufficio Tributi è stato dato incarico ad una ditta esterna in supporto alle attività gestionali che, tuttavia, nelle ristrettezze delle disponibilità del bilancio comunale, si occupava solo di alcuni tributi ed in parte di ecologia.*

*Un altro motivo di difficoltà è stata l’assegnazione della responsabilità dell’Area Finanziaria. Dall’anno 2010 e fino a luglio 2017 il Responsabile dell’Area Finanziaria era un’appartenente della Giunta comunale, possibilità prevista dall’art. 53 della Legge n. 388 del 2000 che ha stabilito che, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite agli assessori. In pratica fino a luglio 2017 nel ruolo di Responsabile dell’Area Finanziaria (e, quindi, dell’Ufficio Tributi) si sono alternate più figure politiche, con avvicendamenti dovuti alle tornate elettorali. Ed anche la prematura cessazione del mandato elettorale iniziato nel giugno 2014 e terminato nel giugno del 2016 non ha agevolato l’organizzazione dell’Area Finanziaria il cui responsabile era il Sindaco che si è dimesso nel dicembre 2015 con conseguente insediamento del commissario prefettizio.*

*Altro problema è stata la gestione dei ruoli coattivi che è stata limitata dai provvedimenti governativi quali la “rottamazione delle cartelle” e la cessazione delle attività di*

*Equitalia spa, con susseguente obbligo dei comuni di convenzionarsi con Agenzia della Riscossione spa. Con i passaggi tra le due società i tempi della riscossione coattiva si sono allungati e ora si sta valutando di affidare tale incarico ad una ditta iscritta all'Albo dei Concessionari della Riscossione che risultano più veloci ed efficienti in questa attività.*

*Con l'avvento in mobilità di un dipendente nel ruolo di Responsabile dell'Area Finanziaria da ottobre 2018, sono state rilevate queste criticità e si è cercato di migliorare anche la gestione dell'Ufficio Tributi. Seppur senza un dipendente addetto all'Ufficio Tributi, sono state date direttive precise alla ditta incaricata a supporto, sulla gestione dei tributi puntando soprattutto sui nuovi strumenti normativi che consentono di rateizzare il pagamento degli accertamenti con accordi con i contribuenti.*

*Nell'anno 2020, per velocizzare la riscossione dei tributi, si è deciso di privilegiare l'emissione dell'accertamento "esecutivo" che snellisce il procedimento di riscossione diventando l'accertamento un titolo esecutivo senza ulteriori passaggi".*

Nel seguito della relazione viene mostrata una tabella contenente il dettaglio delle riscossioni, per ogni singolo residuo, dall'anno 2017 fino alla data di ricezione della presente relazione (nota acquisita al prot. Cdc n. 7529 in data 21 maggio 2021). Al riguardo si legge che: *"E come si può vedere dalla tabella seguente, gli incassi dei tributi IMU e TARI sono notevolmente aumentati nell'anno 2020, anche perché gli avvisi bonari TARI degli anni 2015 e 2016, non pagati, sono stati notificati con accertamenti comprensivi di sanzioni ed interessi. Dall'analisi della tabella sotto riportata per singolo residuo, è possibile riscontrare che la maggior parte di essi sono stati riscossi per più del 60%, percentuale aumentata rispetto a quella tendenziale. Naturalmente gli incassi sono stati influenzati anche dal blocco dell'invio delle cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni a causa dell'emergenza Covid-19.*

Il Collegio, nel prendere atto della risposta fornita dal Comune, non può esimersi dall'evidenziare una scarsa efficacia nel recupero delle imposte. Ciò costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

#### **4. Mancanza di cassa vincolata**

Negli esercizi 2017 e 2018 si rileva che l'Ente non presenta alcuna giacenza vincolata e dalla lettura dei questionari emerge che l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31.12. (Sezione I, domanda 2.1).

L'Ente, pertanto, è stato invitato a chiarire i motivi della mancata determinazione della giacenza vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al decreto legislativo 118/2011. Al riguardo l'Ente precisa quanto segue: *"La cassa vincolata è alimentata con entrate a destinazione vincolata per Legge (Legge nazionale e Legge regionale) e deve essere utilizzata per il pagamento delle spese finanziate con le specifiche entrate; questo Ente non ha mai evidenziato cassa vincolata al termine di ciascun esercizio in quanto la maggior parte delle entrate che potrebbero dare origine a cassa vincolata provengono da contributi*

*della Regione, o di altri Enti, erogati solo dopo l'effettuazione dei lavori ed immediatamente utilizzati nell'esercizio di competenza per il pagamento dei fornitori”.*

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, tuttavia ritiene opportuno raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione ed, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

## **5. Rapporto tempestività dei pagamenti**

L'ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di 49,12 per l'anno 2017 e di 44,35 per l'anno 2018, non rientrando, pertanto, nei termini previsti per legge per saldare le fatture.

In merito a quali misure siano state adottate dall'Ente per superare tale criticità è stato comunicato quanto segue: *“Si rappresenta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 si è ridotto a giorni 17,18 migliorando notevolmente, rispetto ai limiti dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2018. Il dato nel 2020 è migliorato anche a seguito della stabilizzazione del personale dell'Ufficio Tecnico che da anni era in sofferenza di organico. Grazie, infatti, alla regolarità delle liquidazioni trasmesse soprattutto da questo Settore, si è potuto ridurre tale indice”.*

La Sezione, nel prendere atto del miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti nell'anno 2020, ritiene necessario ricordare che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica -si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del

prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal citato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

## **6. Debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento**

Nella relazione dell'Organo di revisione si legge che dopo la chiusura dell'esercizio 2017, e successivamente alla data di formazione dello schema di rendiconto, è stata segnalata l'esistenza di un debito fuori bilancio in attesa di riconoscimento, per € 3.271,55 relativo ad una spesa per la progettazione preliminare dell'opera denominata "*Miglioramento sismico ex scuola elementare di Piovezzano*" di cui alla determina n. 274 del 7/9/2015.

A seguito della richiesta formulata dalla Sezione in merito all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio in questione, l'Ente forniva le seguenti informazioni: "*Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 23.07.2018 avente ad oggetto il riconoscimento di debito fuori bilancio all'Ing. Misdaris Francesco per la redazione del progetto preliminare dell'opera denominata "Miglioramento sismico ex scuola elementare di Piovezzano" ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 ha approvato la legittimità del debito fuori bilancio, non regolarmente impegnato con determina n. 274 del 07.09.2015. Successivamente, la suddetta deliberazione è stata inviata tramite Pec, con nota prot. n. 7137 del 09.10.2018, alla Procura Regionale della Corte dei conti per i provvedimenti di competenza. La Corte dei conti in data 29.04.2020 ha comunicato che l'istruttoria n. 1000053/2019-PAS, rubricata al n. 10053/2019, è stata archiviata dal Magistrato Istruttore in data 27.04.2020*"

La Sezione, nel prendere atto dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di riconoscimento e finanziamento del debito in argomento, rileva che la sussistenza di debiti fuori bilancio è indice di una situazione non conforme ai principi di sana gestione.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Pastrengo (VR):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017, in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del Tuel e raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in bilancio, nonché di proseguire nel miglioramento delle azioni volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, in particolare nelle attività di recupero dell'evasione

tributaria;

- raccomanda il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione e, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del Tuel;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 49,12 e a 44,35;
- rileva la sussistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento nell'esercizio 2017;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario comunale ed al Revisore dei conti del Comune di Pastrengo (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

**IL RELATORE**

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

**IL PRESIDENTE**

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 settembre 2023.

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA**

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini